

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO

TRA

L'Università degli Studi di Firenze, con sede legale in Firenze, P.zza San Marco n°4, d'ora in poi denominata "soggetto promotore" rappresentata dal Pro' Rettore Vicario Prof. Alfredo Corsaci, giusta i poteri a lui conferiti con Decreto Pettorale n. 49529/2006.

E

Ministero della Pubblica Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per La Toscana (settore di attività: *Regolamentazione dell'attività degli organismi preposti all'istruzione*) d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", con sede legale in Firenze (FI) via Mannelli, 113 nella persona del Dott. Cesare Angotti nel prosieguo indicate anche singolarmente come la "Parte" ed unitariamente come le "Parti".

PREMESSO CHE

- al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1 let.a), della legge 24 giugno 1997, n. 196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, e che i due soggetti sopra indicati intendono instaurare un rapporto di continuativa e reciproca collaborazione, al fine di porre in essere e realizzare iniziative congiunte;
- visto il regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento emanato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con decreto del 25 marzo 1998, n. 142; vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 art. 8;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1

Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196, Ministero della Pubblica Istruzione Ufficio Scolastico Regionale Per La Toscana si impegna ad accogliere presso le sue strutture i soggetti in tirocinio formativo e di orientamento su proposta dell'Università degli Studi di Firenze ai sensi dell'art. 5 del decreto attuativo e dell'art. 18 della legge n. 196 del 1997.

Art. 2

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo (tutor universitario) e da un tutor aziendale, indicato dal soggetto ospitante.
3. Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base alla presente convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
 - Il nominativo del tirocinante;
 - I nominativi dei tutori;
 - Obiettivi e modalità di svolgimento, del tirocinio, con l'indicazione della durata e dei tempi di presenza in azienda;
 - Le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
 - Gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

Art. 3

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- Svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- Rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- Mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- A frequentare l'Azienda/Ente nei tempi e con le modalità previste dal progetto formativo e di orientamento, rispettando gli orari e l'ambiente di lavoro, le regole e i modelli di comportamento aziendale concordati;
- Redigere una relazione finale sull'attività svolta, conformemente allo schema Allegato sotto la lettera C.

Il soggetto ospitante, da parte sua, si impegna a:

- Rispettare e far rispettare il progetto formativo e di orientamento concordato in tutti gli aspetti;
- Segnalare tempestivamente al soggetto promotore qualsiasi incidente possa accadere al tirocinante nonché l'eventuale cessazione anticipata del tirocinio;
- Trasmettere, a cura del tutore aziendale, una relazione finale, se trattasi di tirocinio formativo, conformemente allo schema Allegato sotto la lettera D, sullo svolgimento del progetto e il raggiungimento degli obiettivi concordati;
- Laddove previsto nel progetto formativo, assicurare la copertura o il rimborso spese documentate, sostenute dal tirocinante - direttamente attinenti all'attività di tirocinio o di orientamento svolta - nonché l'attribuzione di un eventuale "premio stage".

Art. 4

Il soggetto promotore assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL nonché la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente e/o impedimento durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi ed al soggetto promotore.

Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla regione o alla provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali copia della convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento.

La struttura didattica universitaria direttamente coinvolta nel progetto formativo o di orientamento predispone, a cura del tutore universitario, una relazione finale, conformemente allo schema Allegato sotto la lettera E, sullo svolgimento del progetto e il raggiungimento degli obiettivi concordati.

Art. 5

I singoli progetti formativi e di orientamento dovranno essere predisposti, conformemente allo schema Allegato sotto la lettera A, dalla struttura didattica universitaria e dall'azienda/ente direttamente coinvolti nell'attività di tirocinio o di orientamento. Al termine dell'attività (completamento o interruzione) di formazione o di orientamento la struttura didattica universitaria e il soggetto ospitante direttamente coinvolti dovranno procedere, a cura del tutore universitario e del tutore aziendale, alla predisposizione di una relazione finale, conformemente allo schema Allegato sotto la lettera B. La struttura didattica competente e il soggetto ospitante dovranno, parimenti, procedere alla predisposizione di un Attestato conformemente allo schema Allegato sotto la lettera F e rendere disponibile, a richiesta del tirocinante, copia della relazione finale.

Art. 6

Con la Convenzione Quadro le Parti non intendono creare alcun rapporto di dipendenza, associazione o consorzio. La convenzione non riveste carattere di esclusività per alcuna delle Parti. Tutte le notifiche, richieste o altre comunicazioni relative alla Convenzione Quadro devono essere fatte per iscritto e si considereranno validamente effettuate se inviate all'altra Parte tramite supporto a ricezione certificata. Tutte le modifiche alla Convenzione Quadro dovranno essere concordate per iscritto dalle

Parti.

Art. 7

Ciascuna delle Parti potrà recedere dalla Convenzione qualora l'altra Parte risulti inadempiente ad alcuna delle proprie obbligazioni, purché tale inadempimento sia stato contestato dalla Parte non inadempiente a mezzo lettera raccomandata A/R e sia perdurato oltre trenta giorni dalla data di ricezione della predetta contestazione.

Art. 8

Per pubblicizzare le comuni iniziative, le Parti convengono che ciascuna di esse potrà creare nel proprio sito web un link diretto al sito web dell'altra Parte.

Art. 9

Il soggetto ospitante si impegna altresì a garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, sollevando da qualsiasi onere il soggetto promotore.

Art. 10

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire che i dati personali concernenti le stesse comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione vengano trattati esclusivamente per la finalità della convenzione mediante elaborazione manuale e/o automatizzata. Inoltre, per fini statistici, i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno essere comunicati a soggetti pubblici quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono. Titolari del trattamento sono rispettivamente il soggetto ospitante e il soggetto promotore. Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dall'art. 13 della Legge 675 del 31/12/1996 e successive modifiche.

Art. 11

Per quanto non previsto dalla presente convenzione le parti fanno riferimento all'art. 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196 e al D.M. 25 marzo 1998, n. 142.

Art. 12

La presente convenzione ha validità annuale, rinnovabile tacitamente salvo disdetta di una delle parti con comunicazione preventiva di due mesi dalla data di scadenza. Viene comunque fatta salva la possibilità per i tirocinanti coinvolti di concludere il tirocinio.

Art. 13

La presente convenzione sostituisce ed abroga ogni eventuale precedente versione stipulata tra le parti.

06/11/2007

Per l'Università degli Studi di Firenze

Per Ministero della Pubblica Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana

(F.to) IL PRO RETTORE VICARIO
Prof. Alfredo Corpaci

(F.to) DIRETTORE GENERALE
Prof. Cesare Angotti